

incorporata, per fusione, dalla Banca d'Alba svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti....., espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le società specificate in premessa, tranne Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa, incorporata, per fusione, dalla Banca d'Alba, per la quale verrà liquidato l'importo di quanto versato per l'acquisto delle azioni, a seguito di recesso del comune di Forno canavese, hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni vigenti;

2. Di precisare che SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00008%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

2. Di autorizzare il mantenimento delle altre partecipazioni possedute dal Comune di Forno Canavese nelle società elencate in premessa in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;

3. Di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;

4. Di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, al Revisore dei Conti;

5. Di rendere il presente atto, con successiva e unanime favorevole votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. 267/2000

DELIBERAZIONE C.C. N. 38/2018

Oggetto : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 – Volanti n. 7 – voti favorevoli n. 7 – contrari 0 – astenuti n. 3 (Armenio – Casetti – Val)

**DELIBERA**

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprainportata.

Il Consigliere Armenio Vincenzo interviene chiedendo delucidazioni in merito ai punti indicati nella nota che consegna e chiede venga allegata alla presente deliberazione.

Vengono forniti dall'Assessore De Rossi i chiarimenti richiesti in merito all'iniziativa dell'Associazione "Terra Mia"

Vengono forniti dal Sindaco i seguenti chiarimenti in merito agli altri punti:

- Gli scarichi sono stati ritenuti sufficienti: forse bisognava convogliare meglio le acque. Saranno fatte le opportune verifiche.
- A seguito dello sblocco degli avanzzi sono stati programmati degli interventi per i quali si procederà entro l'anno adottare apposita delibera a contrarre.

La seduta termina alle ore 19,10

**Richiamata** la propria deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 28.09.2017 avente il seguente oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;

Accertato, pertanto, che le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono:

**1. SMAT spa** (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00008%) che è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

**2. Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa** per Azioni per n. 5 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00;

La Banca d'Alba che ha incorporato, per fusione, la Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti Territoriali locali, provvederà, entro il 31 dicembre 2018, alla liquidazione, al Comune, dell'importo versato per l'acquisto delle azioni di che trattasi;

**3. Valli del Canavese – Gruppo di azione locale Società Consortile a responsabilità limitata. Siglabile “GAL valli del Canavese”.**

Il GAL, costituito l'1/1/2002, si configura come **Agenzia di Sviluppo Locale** i cui interlocutori interni all'area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell'area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie. Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il Comune di Forno Canavese possiede una quota sociale pari all'1,86% per il valore di Euro 1.413,32.

**E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società**

**DATO ATTO**, per completezza informativa, che il comune di Forno Canavese partecipa anche:

➤ Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota del 2,075%.

Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA

➤ Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 4,9 %.

Il C.I.S.S. 38 di Cuornè ( a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana ) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

**Rilevato**, pertanto, che le suddette Società, tranne **Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa**,

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 10/12/2018**

**OGGETTO:**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai sensi del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 3, comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : BOGGIA Giuseppe



Il Segretario Comunale  
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

Copia

## COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 7 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 4 GEN. 2019 al 18 GEN. 2019 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese, li 4 GEN. 2019



Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Forno Canavese, li 4 GEN. 2019



Il Segretario Comunale  
MANCINO d.ssa Antimina

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.fornocanavese.to.it](http://www.comune.fornocanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1ª Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to: MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MANCINO d.ssa Antimina

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                                            | Presente |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1. BOGGIA Giuseppe - Sindaco                              | Si       |
| 2. VIETA Stefano - Vice Sindaco                           | Si       |
| 3. MAGLIOCCO Marco - Consigliere                          | Si       |
| 4. SCALI Laura - Consigliere                              | Giust.   |
| 5. DATA Marco - Consigliere                               | No       |
| 6. MONTALTO Maria - Consigliere                           | Si       |
| 7. DE ROSSI Daniela - Consigliere                         | Si       |
| 8. BENETTI Alen Robert - Consigliere                      | Si       |
| 9. FONTANEL Massimiliano - Consigliere                    | Si       |
| 10. ARMENIO Vincenzo - Consigliere                        | Si       |
| 11. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere | Si       |
| 12. GIOANNINI Giampaolo Martino - Consigliere             | No       |
| 13. VAL Luca - Consigliere                                | Si       |
| Totale Presenti:                                          | 10       |
| Totale Assenti:                                           | 3        |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOGGIA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.